

(2000/C 374 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0234/00**di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione**

(4 febbraio 2000)

Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale del progetto Malpensa

L'art. 8 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1692/96/CE⁽¹⁾ del 23 luglio 1996, recita: «all'atto dello sviluppo e della realizzazione dei progetti gli Stati membri devono tener conto della tutela dell'ambiente effettuando studi di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare, a norma della direttiva 85/337/CEE⁽²⁾ del Consiglio, del 27 giugno 1985, e applicando la direttiva 92/43/CEE⁽³⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1992». L'aeroporto Malpensa 2000 è inserito al numero 10 dei 14 progetti d'interesse comune.

Va ricordato qui che il progetto di Malpensa 2000 è antecedente alla suddetta direttiva e che solo successivamente esso è stato ampliato in misura tale da rendere obbligatorio il rispetto della direttiva stessa. Tuttavia questa direttiva, che obbliga gli Stati membri a sottoporre a valutazione d'impatto ambientale i quattordici progetti TEN, non è stata rispettata dal governo italiano — nonostante le ripetute richieste degli enti locali e dei cittadini residenti in prossimità dell'aeroporto di Malpensa e, soprattutto, nonostante fosse condizione per l'ottenimento di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

Nonostante ciò, il progetto Malpensa 2000 ha avuto un finanziamento di 400 miliardi di lire da parte della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

Può la Commissione far sapere se ravvisa delle violazioni, da parte del governo italiano, della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale stabilita dal succitato art. 8 della decisione n. 1692/96/CE, del 23 luglio 1996?

Conseguentemente, secondo le rispettive competenze e al fine di tutelare le condizioni di vita e di salute delle persone interessate residenti in prossimità dell'aeroporto, intende la Commissione non autorizzare aumenti di traffico aereo a Malpensa in aggiunta a quelli previsti dal PRG aeroportuale approvato?

Rileva infine la Commissione eventuali illegittimità ed irregolari commesse, secondo l'interrogante, dal governo italiano e dalla B.E.I. nel mancato rispetto delle condizioni vincolanti stabilite all'art. 8, par. 1 della succitata decisione?

(¹) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(²) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(³) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(31 marzo 2000)

L'autorizzazione al progetto «Malpensa 2000» (estensione dell'attuale aeroporto di Malpensa) è stata rilasciata il 13 febbraio 1987 con decreto n. 903 del Ministro dei Trasporti, prima cioè del 3 luglio 1988, termine entro il quale gli Stati membri dovevano recepire nel proprio ordinamento la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Conseguentemente, gli obblighi relativi alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) non erano applicabili al progetto «Malpensa 2000».

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione il progetto⁽¹⁾ (infrastrutture aeroportuali) non ha subito variazioni di rilievo dopo la sua autorizzazione nel 1987. Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, la VIA poteva essere chiesta solo prima che venissero effettuati interventi sulle infrastrutture dell'aeroporto⁽²⁾.

La citata direttiva del 1985 non ha efficacia retroattiva. Il fatto che il progetto Malpensa rientri tra le reti transeuropee (TEN) non è motivo sufficiente per introdurre una deroga a questa regola di applicazione generale, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, confermato tra l'altro, proprio con riferimento alla direttiva in questione, dalla Corte di giustizia con sentenza 11 agosto 1995 nella causa C-431/92, Commissione contro Germania (Grosskrotzenburg).

La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo delle reti transeuropee non aggiunge alcun obbligo rispetto all'applicazione della direttiva VIA. L'articolo 8 stabilisce che i «progetti TEN» sono disciplinati e soggetti alla direttiva 85/337/CEE. Poiché quest'ultima contempla tutti i progetti per i quali è stata rilasciata autorizzazione posteriormente al 3 luglio 1988, nessuno Stato membro è giuridicamente tenuto ad assoggettare alla procedura VIA progetti autorizzati prima del 3 luglio 1988, nemmeno quando essi riguardano le reti transeuropee.

Non è nelle intenzioni della Commissione impedire un aumento del traffico nell'aeroporto di Malpensa per ragioni ambientali. La questione rientra integralmente nella sfera di competenza degli Stati membri, i quali possono emanare regole operative specifiche ovvero limitare l'esercizio dei diritti di traffico sugli aeroporti comunitari per ragioni ambientali in forza dell'articolo 8 paragrafo 2 o dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori comunitari alle rotte intracomunitarie ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, si intende per «progetto» «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere; altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo» (articolo 1).

⁽²⁾ Articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE.

⁽³⁾ GU L 240 del 24.8.1992.

(2000/C 374 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0236/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(7 febbraio 2000)

Oggetto: Il futuro dei forni a legna

Può la Commissione confermare che non si prevede di mettere al bando i forni a legna come quelli usati per cuocere le tradizionali pizze?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(29 febbraio 2000)

La Commissione non ha in programma di introdurre norme legislative o altre misure volte a vietare l'utilizzo dei forni a legna nelle pizzerie.

Le notizie diffuse in tal senso dalla stampa e da altri mezzi di informazione sono del tutto infondate. Le attività legate alla preparazione e alla cottura della pizza sono disciplinate dalla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾. Tale direttiva è stata approvata all'unanimità nel giugno del 1993 e doveva essere attivata dagli Stati membri entro il 15 dicembre 1995. Secondo quanto previsto in essa, le attrezzature che vengono a diretto contatto degli alimenti devono essere mantenute in buono stato, pulite e sottoposte a regolare manutenzione. La direttiva non prevede misure specifiche per i forni a legna delle pizzerie.

Si prega inoltre l'onorevole parlamentare di far riferimento alla recente risposta della Commissione all'interrogazione P-2771/99 ⁽²⁾ dell'onorevole Mastella.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993.

⁽²⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 49.